

CC' TORNATA

LUNEDÌ 11 AGOSTO 1919

Presidenza del Presidente BOXASI

INDICE

Comitato segreto (convocazione del Senato in) pag.	5420
Congedi	5414
Disegni di legge (approvazione di):	
« Distacco delle frazioni di Metti e di Pozzolo dal comune di Pellegrino Parmense e loro costituzione in comune autonomo (N. 453) »	5416
(presentazione di) « Modificazioni alla legge elettorale politica »	5414
Oratori:	
CEFALY	5414
COLONNA FABRIZIO	5414
NITTI, presidente del Consiglio e ministro dell' interno	5414
(discussione di) « Sulle derivazioni e utilizzazioni delle acque pubbliche e sulla costruzione di serbatoi e laghi artificiali (N. 316, 327, 416, 451 e 452) » (seguito e fine)	5415
Oratori:	
NITTI, presidente del Consiglio, ministro dell' interno	5416
ROLANDI RICCI, relatore, (riferisce sul coordinamento)	5415
Giuramento del senatore Sforza	5413
Interpellanza (svolgimento dell'interpellanza del senatore Lucca al presidente del consiglio circa la necessità di assestare i bilanci dei piccoli comuni)	5416
Oratori:	
LUCCA	5417, 5419
NITTI, presidente del Consiglio, ministro dell' interno	5418
Interrogazioni (svolgimento dell'interrogazione dei senatori Rolandi Ricci e Scaramella Manetti al ministro delle poste e telegrafi sulle cause del disservizio postale Genova-Roma)	5414
Oratori:	
CHIMIENTI, ministro delle poste e dei telegrafi	5414
ROLANDI RICCI	5415
Nomina di Commissione (per l'esame del disegno di legge per modificazioni alla legge elettorale)	5419
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	5420

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell' interno e i ministri delle colonie, di grazia, giustizia e dei culti, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, dell' istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dei trasporti marittimi e ferroviari, dell' agricoltura, dell' industria, il commercio ed il lavoro ed approvvigionamenti e consumi alimentari, delle poste e i telegrafi, dell' assistenza militare e pensioni di guerra, e delle terre liberate dal nemico.

PRESIDENTE. Stante l' assenza dei senatori segretari, invito i signori senatori Pincherle e Sili, i più giovani fra i presenti, ad assumere provvisoriamente l' ufficio dei senatori segretari.

PINCHERLE, segretario provvisorio, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Giuramento di senatore.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor conte Sforza nobile Carlo, di cui in altra seduta vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i signori senatori Mariotti e Greppi Emanuele ad introdurlo nell' aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Sforza nobile Carlo viene introdotto nell' Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor conte Sforza nobile Carlo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell' esercizio delle sue funzioni.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i signori senatori Passerini, Mazza, Francica Nava, Zappi, Barbieri e Presbitero.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati con suo messaggio in data del 9 corr. ha trasmesso al Senato il disegno di legge votato dall'altro ramo del Parlamento che ha per titolo: « Modificazioni alla legge elettorale ».

NITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io vorrei pregare il Senato di fare uno sforzo perchè la discussione di questo disegno di legge possa avvenire al più presto. Il Senato farà quel crede nella sua alta sapienza, ma io mi permetto soltanto di fare osservare che le ragioni d'urgenza che il Governo deve chiedere sono molte precise.

La Camera dei deputati finisce il suo sesto anno di vita il giorno 26 ottobre p. v.; però, secondo l'art. 18 di questo disegno di legge, poichè nell'art. 1° sono state modificate le circoscrizioni elettorali ed i collegi non potranno avere più di cinque deputati e quindi vi sono provincie di tre, quattro deputati che vengono a scomparire, bisogna che prima sia approvata e sancita la legge, la quale stabilisce che una Commissione di deputati deve determinare le nuove circoscrizioni.

Dunque vi sono non solo dei termini fissi, ma anche quest'altra condizione cui è accennata e della quale va tenuto conto.

Io prego quindi il Senato di voler continuare i suoi lavori in modo che questo disegno di legge sia sollecitamente sottoposto al suo esame e con la maggiore urgenza possibile.

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Allo scopo di fare più presto che sia possibile, io propongo che l'esame del disegno di legge per modificazioni alla legge elettorale sia deferito ad una Commissione speciale da nominarsi dal Presidente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Cefaly.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Domando al Senato che deliberi di quanti membri debba esser composta la Commissione, perchè io possa, in fine di seduta, comunicare i nomi dei senatori chiamati a far parte di essa.

COLONNA FABRIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA FABRIZIO. Io proporrei che la Commissione fosse composta di cinque membri come un Ufficio centrale qualunque. Non c'è ragione di cambiare.

Voci: Sì, sì.

PRESIDENTE. Allora, se non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Farò conoscere più tardi i nomi dei componenti la Commissione speciale.

Svolgimento di una interrogazione dei senatori Rolandi Ricci e Scaramella Manetti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interrogazione dei senatori Rolandi Ricci e Scaramella Manetti al ministro delle poste e telegrafi sulle cause del persistente disservizio postale Genova-Roma, e sui rimedi che egli intenda apportare.

Ha facoltà di parlare il ministro delle poste e telegrafi.

CHIMIENTI, *ministro delle poste e telegrafi*. Gli onorevoli Ricci e Scaramella Manetti hanno interrogato sul disservizio postale, con speciale riguardo alla linea Roma-Genova.

Per verità, questo disservizio postale, nel senso di un ritardo nella consegna della corrispondenza, si verifica un po' da per tutto da qualche settimana. L'attenzione del ministro delle poste fu richiamata oltrechè dalle numerose doglianze sui giornali, anche da comunicazioni dei colleghi dell'altro ramo del Parlamento.

Risponderò agli onorevoli interroganti che non si possono mettere questi inconvenienti tra le conseguenze della guerra, come spesso si fa per quasi tutti gli inconvenienti che ora

si verificano. I funzionari tornano dalle armi, molte deroghe al servizio postale sono state tolte, quindi se pur la guerra ha affaticato molti servizi tecnici, a mio giudizio in questo caso la spiegazione non è quella. Il personale certo è un po' stanco del servizio prestato durante la guerra con molta abnegazione e molta utilità pubblica; forse il riposo domenicale ha una diretta influenza sul disservizio postale, nel senso che la popolazione italiana non si è abituata a vedere, per circa ventiquattro ore e più di ventiquattro ore, il servizio postale completamente sospeso. Ma neppure questa è ragione sufficiente per spiegare l'inconveniente. Mi sono convinto che ve ne deve essere qualche altra nel servizio postale, cioè in quel servizio che provvede a ricevere le lettere e a smistarle, e soprattutto nel servizio degli ambulanti.

Se a questo disservizio del movimento abbia in qualche modo contribuito il primo esperimento del premio di intensificazione, che doveva servire per l'appunto ad agevolare le corrispondenze postali, non potrei oggi dire al Senato.

La questione m'interessa e me ne occupo personalmente.

Gli ispettori da me incaricati vigilano sul servizio del movimento, non solo alle stazioni di partenza, ma anche alle stazioni di arrivo, e specialmente negli ambulanti.

Posso assicurare gli onorevoli interroganti che continuerò ad occuparmi della cosa, ed ho fondata fiducia che questo disservizio postale per quanto riguarda il ritardo delle corrispondenze, specialmente nei grandi centri, potrà essere eliminato nel più breve tempo possibile.

ROLANDI RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI. Prendo atto volentieri delle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle poste e telegrafi, e cordialmente lo ringrazio di aver portato così sollecitamente la sua attenzione sull'inconveniente lamentato, fiducioso che egli saprà prontamente trovare i rimedi per eliminarlo.

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita.

Coordinamento del disegno di legge sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sulla costruzione di serbatoi e laghi artificiali (Numeri 316, 327, 416, 451 e 452).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge sulle derivazioni di acque pubbliche.

Ha facoltà di parlare il senatore Rolandi Ricci per riferire sul coordinamento.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Onorevoli senatori; sabato l'Ufficio centrale ha potuto compiere il coordinamento del testo che voi avete approvato. La materia fu, adottando il criterio saggiamente suggerito dall'onorevole senatore Carlo Ferraris, divisa in quattro capi:

Il primo capo che tratta della derivazione delle acque;

Il secondo capo che tratta dei laghi e bacini artificiali;

Il terzo capo che tratta della giurisdizione e della procedura del contenzioso sulle acque pubbliche;

Il quarto capo che contiene disposizioni generali e disposizioni transitorie.

Non abbiamo in nessuna guisa toccato neanche formalmente il testo degli articoli approvati, se non per togliere molteplici di quei « di cui » i quali giustamente fu avvertito che non corrispondevano ad una corretta dizione letteraria. Non tutti però li abbiamo potuti togliere, ma solo in grandissima parte.

Non vi è stata che una pura trasposizione dell'art. 34 *bis* all'art. 35 *ter*, ed è stata quella della composizione del tribunale superiore giudicante, in sede di appello; in conformità al desiderio espresso nella discussione, abbiamo inserita la composizione del tribunale superiore decidente in sede di appello nell'articolo 35 *ter*, perchè così euristicamente corrisponda al collocamento della disposizione proposta dall'onor. Perla ed adottata dal Senato, per la diversa composizione di detto tribunale superiore, quando esso giudica in sostituzione della giurisdizione già deferita al Consiglio di Stato. Sono oggi centoventisette gli articoli che compongono questo disegno di legge. Furono eseguiti gli spostamenti ed i raccordi dei commi di ciascun articolo e quelli da un articolo all'altro. Dopo ciò compiuto, noi consegnammo il testo definitivo al Presidente. Oggi

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-19 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 AGOSTO 1919

tale testo può essere sottoposto, quando il Senato lo creda, al suo savio voto definitivo.

NITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Permetterà il Senato (io non ho l'autorità di farlo, ma ho la sincerità dell'entusiasmo), permetterà il Senato che venga dal Governo una parola di ringraziamento per la splendida opera che esso ha compiuta.

In quest'ultimo periodo di lavori legislativi le due assemblee hanno dato prova di una magnifica laboriosità: la Camera dei deputati ha potuto esaminare la legge elettorale dove era tanto contrasto di passioni e di interessi: legge che negli altri paesi era co stata tre, quattro, cinque anni di lotta. In poche settimane la nostra Camera dei deputati ha approvato una riforma elettorale, che io credo sia la più completa e nello stesso tempo la più armonica fatta negli ultimi anni in Europa.

Il Senato, a sua volta, ha compiuto un'opera grandissima in una materia che si ricollega allo avvenire economico d'Italia e che riguarda l'argomento fondamentale della nostra vita economica; il Senato, con giovanile entusiasmo, non ostante l'inclemente stagione, ha fatto una cosa che credo che dal 1860 non sia stata mai fatta, ha dato prova di continuità di lavoro e, ripeto, con entusiasmo ha voluto portare a termine la legge sulle acque.

Non ho diritto né autorità per entrare in merito; di fronte al dilagare di tristi passioni nel pubblico, è mio dovere, constatare la vitalità, la forza, la potenza, dei nostri organismi costituzionali. Noi abbiamo mostrato che le nostre due Camere legislative sono ancora giovani e vigorose, e che non rappresentano solo la tradizione, ma la forza dell'avvenire; abbiamo così dato prova che non solo lo Stato italiano è forte, ma che i nostri ordinamenti, le nostre istituzioni sono poderose come quercia che il vento non può in nessuna guisa abbattere. Ralleghiamoci del nostro sforzo! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti il coordinamento delle disposizioni sulla legge per le derivazioni delle acque pubbliche proposto dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Distacco delle frazioni di Metti e di Pozzolo dal comune di Pellegrino Parmense e loro costituzione in comune autonomo » (N. 453).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Distacco delle frazioni di Metti e di Pozzolo dal comune di Pellegrino Parmense e loro costituzione in comune autonomo ».

Prego il senatore, segretario provvisorio Sili di dar lettura del disegno di legge.

SILI, *segretario provvisorio*, legge:

Articolo unico.

Le frazioni di Metti e di Pozzolo sono staccate dal comune di Pellegrino Parmense e costituite in comune autonomo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario provvisorio, Sili di voler fare l'appello nominale.

SILI, *segretario provvisorio*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Lucca.

PRESIDENTE. Avendo il Presidente del Consiglio dichiarato di essere pronto a rispondere oggi alla interpellanza del senatore Lucca, presentata or sono due giorni, se il Senato non fa opposizioni, passeremo allo svolgimento dell'interpellanza del senatore Lucca al Presidente del Consiglio ministro dell'interno « per avere, nell'interesse del regolare funzionamento

della vita comunale la rassicurante conferma, che, nell'attesa dell'invocata riforma tributaria a favore degli enti locali, il Governo, dopo di avere con recenti disposizioni efficacemente iniziato la sistemazione dei bilanci dei comuni maggiori, intende provvedere con uguale, illuminata sollecitudine alla urgente necessità di assestare i bilanci dei comuni minori ».

Il senatore Lucca ha facoltà di parlare.

LUCCA. Assai di buon grado accollo il cortese invito dell'onorevole Presidente del Consiglio e vivamente lo ringrazio. Anzi, se io potessi legittimamente attribuirmi la superba facoltà di parlare nell'alto nome del Senato, anche in nome del Senato io ringrazierò l'onorevole Presidente del Consiglio della premurosa spontaneità, con la quale egli ha voluto che non fosse ritardato lo svolgimento di un'interpellanza, presentata or sono appena due giorni, e non peranco iscritta nell'ordine del giorno delle nostre discussioni. È una deferente premura, alla quale eravamo da lungo tempo disusati, e mi pare quindi legittimo il compiacimento di prenderne atto oggi e di constatarlo; ed augurando che il buon sistema sia sempre seguito, è per me doveroso rendere grazie al Presidente del Consiglio.

Ed ora consentite, onorevoli senatori, che allo svolgimento oggi stesso voluto di un'interpellanza relativa alla tutela di uno dei più alti interessi nazionali, io mi permetta di far precedere una divagazione che forse dovrei risparmiarvi, riconoscendola io stesso troppo soggettiva e di carattere affatto personale. Pochi momenti or sono un amico carissimo, che mi è stato collega benevolo anche nella mia lunga e non inoperosa permanenza nell'altro ramo del Parlamento, scherzosamente mi ricordava di non aver mai in me riscontrato il temperamento, e tanto meno l'abito del parlamentare ministeriale; neppure nel periodo della mia partecipazione al Governo. E, ciò premesso, manifestava la sua meraviglia come ora, financo nel testo di una interpellanza, io abbia incluso espressioni laudative per il Governo che il più perfetto dei ministeriali potrebbe invidiarmi.

Il rilievo era esatto, ma non per questo io rinnegai le mie meditate parole, anzi, appunto in seguito a quel rilievo, io ho creduto opportuno di riaffermarle qui. Se ingratitude è stata detta l'indipendenza del cuore, l'indipen-

denza del carattere non ha mai significato il sistematico disconoscimento delle benemerienze reali, tanto meno ha significato l'inconciliabilità del sentimento della gratitudine verso chi quelle benemerienze ha conseguito. Onde è che come senatore, e se mi consentite di dirlo anche nel nome dell'associazione dei comuni italiani, che io mi onoro di presiedere, ho sentito e sento di non aver compiuto nulla di più del mio dovere, segnalando l'illuminata sollecitudine con la quale l'onorevole Presidente del Consiglio, fin dai primordi del suo governo, ha mostrato di essere consapevole delle urgenti necessità dei comuni, e come egli si sia affrettato a promuovere e ad emanare provvedimenti che efficacemente iniziano la sistemazione dei bilanci comunali. E una tanta sollecitudine, davvero illuminata, era dovuta ai comuni.

Io, e perdonatemi se prolungo la divagazione, io che nello scorso quinquennio non potendo altrimenti estrinsecare il mio culto alla grande Patria, la mia fede nei suoi alti destini, mi limitai a consacrare le mie residue energie di pensiero e di azione nell'assidua cura di una patriottica città, di una vasta, di una laboriosa provincia, io posso con sicura coscienza attestare che i comuni italiani, durante il lungo, travagliato periodo della guerra, hanno benemeritato della Patria, e hanno rinverdito la gloriosa tradizione del comune italico. (*Approvazioni*).

I comuni, assunti a nuove, svariate e difficili funzioni, superando difficoltà di ogni natura, sopportando con virile patriottismo disagi, privazioni, sacrifici, hanno mantenuto salda la resistenza del paese e contribuito così con i magnanimi eroi delle trincee, del mare, dell'aria, alle gloriose fortune delle armi italiane; tanto più gloriose se qualche volta ingiustamente, e talora anche iniquamente, disconosciute. (*Benissimo*). E, poiché nella nostra gratitudine abbiamo posto per tutti, io mi sentirei superbo di me se, interrompendo oggi un lungo silenzio, mi sorridesse la speranza, la fiducia d'interpretare il vostro pensiero, onorevoli senatori, mandando di qui un plauso a tutti i benemeriti comuni d'Italia, e invitando nel vostro nome il Governo del Re a proseguire animosamente nella sistemazione dei bilanci comunali. (*Approvazioni*).

A questo pensiero, ch'io confido sia anche il vostro, s'ispira la mia interpellanza.

Coi provvedimenti davvero illuminati, emanati lo scorso mese, lo Stato assunse a suo carico le spese per l'aumento degli assegni ai maestri per i comuni che hanno mantenuto l'autonomia scolastica; rinunciò a favore dei comuni al provento delle spese addizionali sui dazi delle bevande vinose e delle carni; autorizzò la Cassa depositi e prestiti a concedere ai comuni mutui di favore al tasso ridotto del 3 per cento per la sistemazione dei debiti dei bilanci comunali accertati al 31 dicembre 1918.

Ripeto, questi sono savi e davvero illuminati provvedimenti, tanto più encomiabili perchè sono stati pronti, mentre da lunga pezza erano vanamente invocati. Ma da questi provvedimenti ne avranno beneficio soltanto i comuni maggiori; scarso, e per la massima parte dei comuni minori nullo sarà il beneficio, che da questi provvedimenti ne ricaveranno. I comuni minori, al pari dei maggiori, hanno diritto all'illuminata sollecitudine dello Stato e del Governo, ond'è che nell'interesse specialmente dei comuni minori, io chiedo al Governo di voler estendere a tutti i comuni del Regno le disposizioni limitate per ora ai comuni del Mezzogiorno, con la legge del 24 marzo 1907.

Chiedo che ai comuni, e specialmente ai minori, sia data la facoltà di sovrimporre sui redditi della ricchezza mobile e sui profitti di guerra; chiedo finalmente, sempre e più specialmente per i comuni minori, che ad essi vengano rimborsate le spese incontrate durante la guerra per servizi statali dipendenti dalla guerra.

Io comprendo perfettamente che oggi io non possa attendermi dall'onorevole Presidente del Consiglio risposta specifica ed esauriente alle mie varie richieste, ma questo io chiedo a conclusione della mia interpellanza; e lo chiedo con fiducia, perchè, interpretando forse immodestamente la benevolenza con la quale mi avete ascoltato come consenso alle mie richieste, io confido che non per me, ma per l'autorità del vostro consenso, il Governo vorrà prenderlo nella dovuta considerazione; e come ha fatto per i provvedimenti a favore dei maggiori comuni, si affretterà ad esaudire non le mie, ma le richieste del Senato.

E così voi, onorevole Presidente del Consi-

glio, nelle difficoltà del momento attuale, avrete il vanto di aver restaurata la vita comunale. Ed il Senato d'Italia, al quale, momenti sono con parola alata il Presidente del Consiglio ha voluto rendere omaggio per la sua magnifica attività, il Senato d'Italia anche una volta avrà dimostrato come, pur costituito com'è, sente e vive della vita del paese, ne sente i bisogni, ne ascolta le voci, ne tutela i legittimi diritti, ne promuove il benessere, riconoscendo che solamente nella prosperità dei comuni si può saldamente consolidare l'auspicata prosperità della patria. (*Virissimi applausi. Congratulazioni.*)

NITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Nessuna parola più autorevole di quella dell'onorevole Lucca poteva richiamare me ed il Governo all'esame di questo problema. Io lo ringrazio delle benevoli considerazioni con cui egli, competentissimo in questa materia, ha voluto accompagnare l'opera del Governo. L'onorevole Lucca, sa, ed ha voluto ricordarlo, che quando egli in nome dell'associazione dei comuni italiani, di cui è degnissimo capo, volle interessare il Governo di quelli che erano i problemi più urgenti e che riguardavano i maggiori comuni, il Governo fece ogni sforzo non solo per adempiere un suo dovere, ma per adempierlo nel più breve tempo possibile. Io lo ringrazio di aver voluto ciò ricordare.

In ordine alla questione molto più larga portata in discussione che riguarda la necessità di provvedere non solo ai grandi comuni, ma soprattutto ai comuni minori, io sarei molto lieto se potessi dargli una precisa risposta. Malauguratamente in questo momento non è in Roma il ministro del Tesoro. Ora, non si possono fare eserciti e nemmeno riforme senza denaro; io ho bisogno, prima di dare qualunque affidamento preciso, di calcolare ogni spesa d'accordo col ministro del Tesoro.

Premessa questa limitazione che l'onorevole Lucca, espertissimo parlamentare, troverà doverosa, devo dire che concordo però nel pensiero dell'onorevole Lucca, perchè, dopo tutto, il contribuente è unico: o egli paga lo Stato o paga il comune.

Il contribuente è unico, e si tratta soltanto d'intendere che cosa possa esser la spesa pubblica di fronte alla potenzialità economica dei contribuenti. Quindi questi problemi non sono da considerarsi nella forma in cui troppe volte sono stati considerati, cioè come permanente antitesi, permanente contrasto fra lo Stato e gli enti locali; antitesi e contrasto che hanno ragion d'essere, perchè si rivolgono sempre alla stessa persona e si deve ricavare l'energia dalle stesse fonti, ma si devono considerare come un unico problema che interessa tutta la finanza nazionale. Inevitabilmente noi dovremo andare ad una serie di provvedimenti finanziari, che dovranno dare l'assetto, non solo al bilancio dello Stato, ma anche a quello dei comuni e delle provincie. Non è possibile rimanere in uno stato di permanente disagio, e non è possibile non definire con maggior precisione e correttezza i rapporti di spesa tra lo Stato e gli enti locali.

Io ho formulato l'altra volta l'augurio, che spero si verifichi presto, che cioè l'Italia, nonostante tutte le sue difficoltà, sarà il paese dell'Intesa che primo avrà il suo assetto finanziario (*Bene*). Se osserviamo la nostra situazione esse è di gran lunga migliore di quello che non paia agli inesperti: è questione di volontà, è questione che tutti gli italiani devono fare uno sforzo, devono sentire come lo sforzo compiuto per la guerra, deve compiersi con la restaurazione della pace. Ed è accaduto che appena sono state dal Governo annunziate al Parlamento misure rigide che dovevano sembrare penose, il corso dei titoli pubblici si è subitamente elevato: il pubblico ha sentito che una sola cosa nuoce al prestigio dello Stato ed è la mancanza di sicurezza; il sacrificio da parte dei cittadini nulla toglie alla sicurezza dello Stato, anzi l'accresce. Epperò dunque il Governo si propone una serie di misure che in breve tempo possano dare completo assetto alle finanze dello Stato.

In questa occasione, e il senatore Lucca può esserne sicuro, noi studieremo (e la parola studiare non vuol dire non fare, ma vuol dire ricercare) rapidamente i modi con cui adempiere i nostri doveri verso gli enti locali e specialmente verso i minori comuni, che più fortemente sentono il disagio della guerra.

L'onorevole senatore Lucca non vorrà che

io improvvisi a questo proposito delle esposizioni, tanto più che, come egli ha detto, si contenta che io gli dia un affidamento sulla nostra ferma volontà di affrontare e risolvere il problema. Orbene, sulla nostra ferma volontà e sul nostro buon volere egli può contare nella maniera più assoluta. (*Approvazioni*).

LUCCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA. Io non posso e non debbo che dichiararmi pienamente soddisfatto.

Nelle poche parole che avevo pronunziato, io avevo già dette che non potevo attendere dall'onorevole Presidente del Consiglio, per quanto a me fosse nota la sua fervida volontà, di riuscire al nostro intento, altrimenti che ottenendo un affidamento non di uno studio accademico, ma di una pratica attuazione di idee che egli ha testè manifestate. Onde è che io ho fiducia piena nei forti propositi del Presidente del Consiglio e dei suoi colleghi, e quindi confido che la parola del Governo, come assicura il Senato che all'alto interesse sarà provveduto, così rassicurerà anche tutti i comuni del Regno, che si sentiranno sempre più rinfrancati a proseguire quella linea di austera condotta che finora hanno mantenuto.

Dell'affidamento avuto ringrazio cordialmente l'onorevole Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro esaurita l'interpellanza dell'onorevole senatore Lucca.

Nomina di Commissione

PRESIDENTE. Ho l'onore d'informare il Senato che, in adempimento del mandato ricevuto oggi stesso, ho chiamato a far parte della Commissione per l'esame del disegno di legge sulla riforma elettorale i signori senatori Cefaly, Dallolio Alberto, Ferraris Carlo, Mariotti e Perla (*Approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto; prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-19 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 AGOSTO 1919

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albricci, Annaratone.

Bianchi, Bodio.

Caneva, Carissimo, Castiglioni, Cefaly, Cofari, Colonna Fabrizio.

De Blasio, De Cupis, De Riseis, Di Prampero, Di Vico.

Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Filomusi Guelfi, Foà.

Gallina, Giordano Apostoli, Giunti, Grassi, Greppi Emanuele, Guala, Gualtierio, Guidi.

Hortis.

Inghilleri.

Leonardi-Cattolica, Lucca.

Malaspina, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Mattioli, Mortara.

Palummo, Passerini Angelo, Paternò, Perla, Petrella, Pigorini, Pincherle, Podestà, Polacco.

Raccuini, Rolandi-Ricci, Rossi Giovanni.

Sandrelli, Schupfer, Sechi, Sforza, Sili.

Taglietti, Torrigiani Luigi.

Valli, Venosta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sulla costruzione di serbatoi e laghi artificiali:

Senatori votanti	58
Favorevoli	48
Contrari	9
Astenuti	1

Il Senato approva.

Distacco delle frazioni di Metti e di Pozzolo dal comune di Pellegrino Parmense e loro costituzione in comune autonomo:

Senatori votanti	58
Favorevoli	53
Contrari	4
Astenuti	1

Il Senato approva.

Convocazione del Senato in Comitato segreto.

PRESIDENTE. Avverto i signori senatori che il Senato è convocato in comitato segreto per domani alle ore 16 per ricevere comunicazione delle proposte della Commissione per lo studio della riforma del Senato. Non ho bisogno di raccomandare ai signori senatori, attesa la grande importanza dell'argomento, d'intervenire a questa seduta. Il Senato sarà al più presto convocato in seduta pubblica, non appena sarà pronta la relazione sulle modificazioni alla legge elettorale.

La seduta è tolta (ore 17.45).

Licenziato per la stampa il 22 ottobre 1919 (ore 17)

Avv. EDUARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DELL' 11 AGOSTO 1919

Sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sulla costruzione di serbatoi e laghi artificiali

Articolo unico.

Sono convertiti in legge, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

a) il decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, e 22 dicembre 1918, n. 2065, concernente le derivazioni di acque pubbliche;

b) il decreto luogotenenziale 26 dicembre 1916, n. 1807 col quale è stato prorogato al 1° febbraio 1917 il termine per l'andata in vigore del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664;

c) i decreti luogotenenziali 4 ottobre 1917, n. 1806 e 3 febbraio 1918, n. 288, concernenti proroghe ai termini previsti dagli articoli 1, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664;

d) il decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242 concernente provvedimenti per agevolare la costruzione di serbatoi e laghi artificiali nonchè di opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche.

CAPO I.

NORME SULLE DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI DI ACQUA PUBBLICA.

Art. 1.

Possono derivare e utilizzare acqua pubblica:

a) coloro che posseggono un titolo legittimo;

b) coloro i quali hanno per tutto il trentennio anteriore alla promulgazione della legge

10° agosto 1884, n. 2644, derivata e utilizzata acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua o di forza motrice effettivamente utilizzata durante tutto il trentennio;

c) coloro che ne ottengono regolare concessione, a norma della presente legge.

Art. 2.

Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a) e b) del precedente articolo che non abbiano già ottenuto il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua, dovranno chiederlo sotto pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1920, ove si tratti di acqua iscritta in un elenco, la cui pubblicazione sia avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* entro il 31 dicembre 1919, e in ogni altro caso entro un anno dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua è iscritta.

Sulla domanda di riconoscimento sarà provveduto, a spese dell'interessato, con decreto del ministro dei lavori pubblici, previo parere conforme del Consiglio superiore delle acque.

Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, l'interessato potrà ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche.

Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici farà compilare, nei modi da stabilire col regolamento, e farà pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno l'elenco delle acque pubbliche, per ogni

provincia del Regno, dove non sia stato già provveduto ai termini dell'articolo 25 della legge 10 agosto 1884, n. 2644.

Saranno iscritte negli elenchi tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, che, considerate sia isolatamente, per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino l'attitudine a qualsiasi uso di pubblico generale interesse.

Entro sei mesi dalla data della pubblicazione coloro che vi hanno interesse hanno diritto di farvi opposizione.

Nello stesso termine le provincie interessate potranno presentare le loro osservazioni.

Gli elenchi saranno approvati per decreto Reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore delle acque.

Art. 4.

Gli elenchi delle acque pubbliche dovranno essere, per tutte le provincie del Regno, compilati, approvati e pubblicati entro il 31 dicembre 1921.

È riservata al Ministero dei lavori pubblici la facoltà di compilare e modificare gli elenchi mediante elenchi suppletivi, che saranno compilati, pubblicati e approvati con le stesse norme stabilite per gli elenchi principali.

Art. 5.

Per le acque-pubbliche, le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi a norma della presente legge, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 2, avranno diritto alla concessione con esclusione di qualunque altro richiedente salvo quanto è disposto dall'art. 34.

Art. 6.

Entro il 31 dicembre 1920 per le provincie in cui gli elenchi furono o saranno pubblicati entro il 30 giugno 1920, e nel termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, degli elenchi posteriormente approvati, gli interessati potranno ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche.

Art. 7.

In ogni provincia sarà, a cura del Ministero delle finanze, formato e conservato il catasto delle utenze di acqua pubblica.

Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze.

La dichiarazione deve indicare:

a) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione;

b) l'uso a cui serve l'acqua;

c) la quantità dell'acqua utilizzata;

d) la superficie irrigata ed il quantitativo di energia idraulica nominale applicata come forza motrice;

e) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione o il titolo.

Le dichiarazioni di utenza devono essere fatte entro il 31 dicembre 1920, ove si tratti di acqua iscritta in un elenco, la cui pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sia avvenuta entro il 31 dicembre 1919, e in ogni altro caso entro un anno dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua è iscritta.

In caso di ritardo, gli utenti saranno passibili di una ammenda da lire 50 a lire 500.

Art. 8.

Le utenze di cui all'art. 1 si distinguono in due categorie, a seconda che abbiano per oggetto grandi o piccole derivazioni.

Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:

a) per forza motrice: cavalli dinamici nominali 300;

b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;

c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo;

d) per bonificazioni per colmata: litri 5000 al minuto secondo.

Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si terrà per limite quello corrispondente allo scopo predominante.

Il ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore delle acque, dichiarerà se la derivazione a bocca libera, o per usi diversi da quelli sopra indicati, debba considerarsi grande o piccola derivazione.

Art. 9.

Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni, corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque, sono dirette al ministro dei lavori pubblici e presentate all'ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.

Il Genio civile ne dà immediata notizia al Ministero, il quale ne ordina la pubblicazione mediante avviso nel *Foglio degli annunci legali* delle provincie nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque, comunicando il nome del richiedente e i dati principali della chiesta derivazione; e cioè luogo di presa, quantità di acqua, luogo di restituzione e uso della derivazione. L'avviso sarà anche riprodotto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Se il ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda, perchè inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, sentito il Consiglio superiore delle acque e su parere conforme di questo, la respinge con suo decreto.

Le domande che concernono derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre 30 giorni dall'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi sopra indicati.

Dopo 30 giorni dall'avviso la domanda viene pubblicata col relativo progetto, nelle forme stabilite dal regolamento, a cura degli uffici del Genio civile delle provincie sopraindicate, stabilendosi il termine, non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte alla derivazione richiesta.

Nel caso di domande concorrenti l'istruttoria sarà estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima; se invece alcune furono accettate al di là dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria sarà intanto limitata a quelle che furono presentate e accettate entro 90 giorni dalla pubblicazione

sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso relativo alla prima domanda.

L'ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa raccoglie le opposizioni; procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati; e invia gli atti al Ministero dei lavori pubblici, con una relazione dettagliata su tutta la istruttoria, mettendo in evidenza le qualità caratteristiche delle varie domande in rapporto alla più razionale utilizzazione del corso di acqua, agli interessi pubblici connessi, alla natura e attendibilità delle opposizioni.

Art. 10.

Tra più domande concorrenti, dopo completata l'istruttoria di cui all'art. 9, è preferita quella che presenti la migliore utilizzazione idraulica o soddisfi ad altri prevalenti interessi pubblici; e a parità di tali condizioni quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie e industriali d'immediata esecuzione e utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza vale il criterio della priorità di presentazione.

Qualora tra più domande concorrenti si riscontrino che i progetti siano sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcuna di quelle posteriormente presentate l'utilizzazione sia più vasta, è di regola preferita la prima domanda, quando non ostino motivi prevalenti di interesse pubblico, e il primo richiedente si obblighi ad attuare la più vasta utilizzazione.

Sulla preferenza da darsi ad una o ad un'altra domanda decide definitivamente il ministro dei lavori pubblici su conforme parere del Consiglio superiore delle acque. Il Consiglio indicherà, per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel disciplinare.

Art. 11.

Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti sia presentata al di là dei termini di cui al 4° e 6° comma dell'art. 9, ma prima che il Consiglio superiore si sia pronunciato definitivamente sulle domande già istruite, potrà essere ammessa a istruttoria e dichiarata concorrente con le altre, se essa presenti uno speciale e prevalente motivo d'inte-

resse pubblico, riconosciuto dal Ministro dei lavori pubblici su parere conforme del Consiglio superiore delle acque. In tal caso viene sospesa ogni decisione su tutte le domande, fino a che anche per la nuova ammessa sia completata l'istruttoria.

Art. 12.

Per la domanda prescelta l'ufficio del Genio civile compilerà il disciplinare, secondo le norme già dettate dal Consiglio superiore delle acque, e inviterà il richiedente a firmarlo.

Art. 13.

Per assicurare la più razionale utilizzazione del corso d'acqua, o per rendere alcune delle domande concorrenti tra loro compatibili, il Ministro dei lavori pubblici, su parere conforme del Consiglio superiore, potrà invitare i richiedenti ad apportare le opportune modificazioni ai rispettivi progetti e, ove occorranno opere in comune, potrà imporre ai concessionari l'obbligo di consorziarsi per quanto si riferisce a dette opere.

Le domande così modificate saranno sottoposte, ove occorra, a breve istruttoria, limitata alle varianti introdotte. Non potranno però, fino alla decisione definitiva, accettarsi per nessun motivo altre domande incompatibili con quelle in esame.

Si potrà, in ogni caso, su conforme parere del Consiglio Superiore delle acque, fra più concorrenti, le cui domande abbiano tali caratteri di pubblico interesse da dover essere soddisfatte, far luogo alla concessione a chi richiede la maggiore derivazione, con l'obbligo di fornire a prezzo di costo determinate quantità di acqua o di energia elettrica agli altri richiedenti.

Art. 14.

Nei casi di accertata urgenza il Ministro dei Lavori Pubblici, su conforme parere del Consiglio Superiore delle acque, può permettere che siano eseguite subito le opere, purchè il richiedente la concessione si obblighi, con congrua cauzione, ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell'atto di conces-

sione oppure a demolire le opere nel caso di negata concessione. La esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente.

Art. 15.

Le domande di derivazione su corsi d'acqua riservati saranno ammesse a istruttoria dopo esame preliminare del Consiglio superiore delle acque ai fini indicati dal 2° comma dell'art. 38.

Art. 16.

Le domande per utilizzazioni su corsi riservati occorrenti alle Amministrazioni dello Stato sono presentate al Ministro dei lavori pubblici, che provvede alla concessione su parere conforme del Consiglio superiore delle acque, senza bisogno di formale istruttoria.

Art. 17.

Le concessioni di acqua pubblica per le grandi derivazioni sono fatte con decreto Reale promosso dal Ministro dei lavori pubblici d'accordo con quello delle finanze.

Per le piccole derivazioni la concessione è fatta con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'accordo col Ministro delle finanze. Tale decreto deve essere registrato dalla Corte dei conti.

Art. 18.

I ricorsi avverso il decreto di concessione, aventi per oggetto diritti o interessi che si pretendono lesi dalla avvenuta concessione, devono essere proposti, secondo le rispettive competenze, ai tribunali delle acque pubbliche territoriali, o al Tribunale superiore delle acque pubbliche, e notificati, entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, tanto al concessionario che al ministro dei lavori pubblici.

Art. 19.

La concessione si intende sempre fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua.

Il concessionario non potrà mai invocare la concessione come titolo a pretendere indennizzo

dallo Stato ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti dei terzi.

Art. 20.

Le utenze non possono essere cedute senza il nulla osta del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 21.

Le concessioni di grandi derivazioni ad uso di forza motrice si fanno per una durata non maggiore di anni sessanta; quelle di grandi derivazioni ad uso potabile, di irrigazione o bonifica, non possono eccedere la durata di anni settanta; le concessioni di piccole derivazioni non possono eccedere la durata di anni trenta.

Il Ministro dei lavori pubblici, su parere conforme del Consiglio superiore delle acque, tenuto conto dello scopo prevalente, determina la specie di ciascuna concessione.

Nulla è innovato al disposto dell' art. 8 del testo unico sulle ferrovie concesse alla industria privata, approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Art. 22.

Al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinunzia, nelle grandi derivazioni per forza motrice passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in istato di regolare funzionamento.

Su conforme parere del Consiglio Superiore delle acque il Ministero potrà, nell'ultimo decennio di durata delle utenze a scopo di forza motrice, ordinare, sotto comminatoria della esecuzione di ufficio a termini dell'art. 378 della legge sui lavori pubblici, la manutenzione delle opere indicate nel primo comma, che sia ritenuta necessaria al loro regolare funzionamento.

Lo Stato avrà facoltà di immettersi anche nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo ai concessionari un prezzo uguale al valore di stima del materiale in

opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo, il presidente del Tribunale superiore delle acque nomina tre arbitri per la determinazione del prezzo ai sensi dell'art. 60 del Codice di commercio.

Per esercitare la facoltà di cui al precedente comma lo Stato dovrà preavvisarne l'utente tre anni prima del termine dell'utenza.

Nei casi di decadenza o rinunzia la facoltà stessa è esercitabile senza uopo di alcun preavviso.

Art. 23.

Alla scadenza della concessione, se lo Stato non intenda assumere la gestione diretta dell'esercizio, a parità di condizioni, sarà preferito nell'esercizio della derivazione l'utente cessante.

Nelle grandi derivazioni a uso potabile, d'irrigazione o bonifica, qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino ragioni di pubblico interesse, al concessionario sarà rinnovata la concessione, con quelle modificazioni, che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua, si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinunzia, passano in proprietà dello Stato senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate e i canali di scarico, le condotte principali dell'acqua potabile fino alla camera di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e quelli di bonifica.

Art. 24.

Le concessioni di piccole derivazioni, al loro termine saranno rinnovate a norma dell'articolo precedente, e in mancanza di rinnovazione, lo Stato ha diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, o di obbligare il concessionario a rimuoverle, e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Art. 25.

Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e regolazione delle acque il decreto di concessione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutte le opere e impianti occorrenti così alla costruzione che all'esercizio, compresi i canali principali di irrigazione, di bonifica e di acqua potabile e le linee elettriche di trasmissione dell'energia prodotta.

L'approvazione del progetto esecutivo, che dovrà soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, equivale all'approvazione del piano particolareggiato agli effetti del detto articolo.

Il Genio civile compila, previo avviso agli interessati, e secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento, lo stato di consistenza dei fondi, i cui proprietari non accettarono l'indennità offerta, o non conclusero alcun amichevole accordo con l'espropriante, e determina la somma da depositarsi a titolo di indennità di espropriazione, a seguito di che si provvede dal prefetto a norma degli articoli 48 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Per tutto il resto si osservano le disposizioni della presente legge.

Il Ministro dei lavori pubblici, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, potrà dichiarare urgente e indifferibile l'esecuzione dei lavori agli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificato dalla legge 28 dicembre 1879 n. 5188 (serie 2ª). In tal caso si osserverà la procedura stabilita nel capo II, titolo II, della legge medesima, e lo stato di consistenza di cui al detto art. 71 è compilato dal Genio civile, previo avviso agli interessati, o, se i lavori debbano eseguirsi da un'amministrazione pubblica avente un proprio ufficio tecnico, da questo stesso ufficio, previo avviso agli interessati.

Occorrendo rendere definitive le occupazioni temporanee, si procederà a norma dei capoversi precedenti.

Art. 26.

Le nuove concessioni di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone secondo le norme seguenti:

per ogni modulo (litri 100 al 1") di acqua potabile o di irrigazione, senza obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire cinquanta;

se con l'obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire venticinque;

per la irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire 0.50;

per ogni cavallo dinamico nominale destinato a forza motrice, annue lire tre.

La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello tra i due peli morti dei canali a monte e a valle del meccanismo motore.

Il canone sarà regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.

In nessun caso il canone annuo sarà inferiore a lire tre.

Art. 27.

Per le concessioni di derivazioni d'acqua ad uso promiscuo di irrigazione e di bonificazione, il canone sarà ridotto alla metà di quello stabilito per la irrigazione senza obbligo di restituzione delle colature o residui d'acqua, ed al quinto per quelle aventi per unico scopo la bonificazione.

Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di irrigazione e di forza motrice si applicherà il canone più elevato.

Per le concessioni a scopo di irrigazione delle acque invernali, il cui uso è limitato dall'equinozio di autunno a quello di primavera, il canone sarà ridotto alla metà.

Per le grandi derivazioni il pagamento del canone decorre improrogabilmente alla scadenza del termine assegnato per la ultimazione dei lavori.

Art. 28.

La riscossione dei crediti spettanti allo Stato a norma degli articoli 26 e 27 è fatta in base alla legge (Testo unico) 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 29.

Alle acque derivate dai canali di proprietà demaniale dello Stato, si applicano le norme speciali che lo riguardano.

Art. 30.

Il disciplinare della concessione determina la quantità, il modo, le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo dell'acqua, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria e dell'igiene pubblica e stabilisce l'annuo canone da corrispondersi allo Stato in conformità agli articoli 26 e 27.

Vi sono prefissi i termini entro i quali dovranno essere effettuate le espropriazioni e quelli per l'inizio ed ultimazione dei lavori e per l'utilizzazione dell'acqua.

Potranno, sentito il Consiglio superiore delle acque, includersi nel disciplinare anche le norme relative alle tariffe dei consumi.

Per le grandi derivazioni, che possono riguardare rilevanti interessi pubblici, dovrà sentito il parere del Consiglio superiore delle acque essere inclusa nel disciplinare la facoltà di riscatto con le condizioni e modalità determinate nel disciplinare stesso.

Art. 31.

Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono stato. Essi sono responsabili dei danni che possano avvenire a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore.

Debbono gli stessi utenti regolare col mezzo dei detti manufatti le derivazioni, in modo che non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, e che, in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori, siano smaltite le acque sovrabbondanti.

Art. 32.

Gli utenti che hanno derivazioni stabilite a bocca libera con chiuse, sia permanenti che temporanee, o stabili od instabili, sono obbligati a provvedere perchè si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse, seguendo le consuetudini locali.

Il Ministero dei lavori pubblici potrà imporre, con comminatoria di esecuzione di ufficio in caso d'inadempimento, che le bocche libere

siano munite degli opportuni manufatti regolatori o moderatori della introduzione delle acque.

Art. 33.

È in facoltà del Ministro dei lavori pubblici, sul conforme parere del Consiglio superiore delle acque, di sostituire, in ogni tempo, in tutto od in parte, alla quantità di acqua o di energia idraulica utilizzata, una corrispondente quantità di acqua o di energia idraulica od elettrica, egualmente utilizzabile, senza aggravio o pregiudizio dell'utente, restando ferma ogni altra condizione della utenza in quanto compatibile con la modificazione apportata.

Art. 34.

Quando una domanda di concessione per una importante utilizzazione di acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno importanti utilizzazioni legittimamente costituite, si può, ugualmente su conforme parere del Consiglio superiore, sentiti gli interessati, far luogo alla concessione. In tal caso può anche essere consentito al nuovo concessionario di indennizzare l'antico utente, anzichè a termini della legge sulle espropriazioni, fornendogli a propria cura e spese una corrispondente quantità di acqua o di energia elettrica e provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti. Questi sono tenuti a corrispondere annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano allo Stato, ai comuni ed alla provincia e, qualora per effetto delle presenti disposizioni siano esonerati da spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio del nuovo concessionario, in nessun caso maggiore di quella di cui risultano esonerati.

Qualora la minore utilizzazione sia esente da canone, sarà ridotto in proporzione il canone dovuto dal nuovo concessionario.

Art. 35.

Qualora il regime di un corso o di un bacino di acqua pubblica sia modificato per cause naturali, lo Stato non è tenuto ad alcuna indennità verso qualunque utente, salva la riduzione

o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua.

Gli utenti, se le rinnovate condizioni locali lo consentano, saranno autorizzati ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni.

Quando il regime di un corso o di un bacino di acqua pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione da parte dello Stato di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, l'utente, oltre alla riduzione eventuale del canone, ha diritto ad una indennità qualora non gli sia possibile senza spese eccessive di adattare la derivazione al corso d'acqua modificato.

L'apprezzamento di tale possibilità sarà fatto con decreto del ministro dei lavori pubblici su parere conforme del Consiglio superiore delle acque.

La misura dell'indennità, quando sia riconosciuta dovuta, verrà determinata col decreto stesso salvo ricorso alla giurisdizione stabilita nell'art. 65 e seguenti.

Art. 36.

Qualunque utente di acqua pubblica che intenda variare sostanzialmente il luogo, le opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione, o l'uso dell'acqua, è soggetto a tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compreso il pagamento del canone.

Ove la precedente utenza sia esente da canone, questo, durante il termine pel quale sarebbe durata la vecchia utenza, è dovuto per la maggiore utilizzazione, salvo che l'uso per forza motrice sia trasformato in uso per irrigazione, nel quale caso il canone è dovuto per intero.

Quando le variazioni riguardino solo la quantità di acqua o di forza motrice utilizzata, restando invariato l'uso e sostanzialmente inalterati il luogo e le opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore delle acque, potrà accordare la concessione senza le formalità stabilite al primo comma, salvo il pagamento del canone per la maggiore utilizzazione. In questo caso resterà fermo il termine originario dell'utenza.

Ogni altra variazione nei meccanismi destinati alla produzione o nell'uso della forza motrice, dovrà essere previamente notificata al Ministero dei lavori pubblici.

Per la mancata notificazione l'utente incorrerà in un'ammenda da lire 500 a lire 5000, salvo il diritto dell'Amministrazione di ordinare la riduzione in pristino stato a spese del contravventore.

Art. 37.

Nei casi di accertata urgenza l'ufficio del genio civile, riferendone immediatamente al Ministro dei lavori pubblici, può permettere in via provvisoria che siano attuate le variazioni nelle derivazioni e nelle utilizzazioni di acqua pubblica, purchè gli utenti si obblighino formalmente, con congrua cauzione, ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione oppure a demolire le opere costruite in caso di negata concessione.

Art. 38.

Nell'interesse delle ferrovie, della navigazione interna, delle bonifiche, della fornitura di acqua potabile e di altri importanti servizi pubblici, il Ministro dei lavori pubblici, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, può riservare per un quadriennio l'utilizzazione di tutta o di parte della portata di un determinato corso d'acqua. La riserva può essere prorogata dal Ministro dei lavori pubblici, soltanto per un altro quadriennio, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque.

Quando, per ragioni di interesse pubblico, sia opportuno non differire la utilizzazione immediata, si può, su conforme parere del Consiglio predetto, far luogo alla concessione sostituendo alla riserva d'acqua la riserva di determinata quantità di energia al prezzo di costo effettivo (comprese le quote per interessi e ammortamento), o far luogo alla concessione con facoltà di riscatto, a condizioni speciali da stabilirsi nel disciplinare. In mancanza di accordo fra l'Amministrazione interessata e il concessionario sul prezzo di costo, questo è determinato con decreto del ministro dei lavori pubblici, sul parere conforme del Consiglio superiore delle acque.

Art. 39.

Ai comuni e alle istituzioni pubbliche di beneficenza che facciano domanda di acqua potabile per distribuirla gratuitamente ai rispettivi abitanti od istituti la concessione, udito il parere del Consiglio superiore delle acque, si darà gratuitamente.

Art. 40.

Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia può essere riservata, ad uso esclusivo di servizi pubblici, a favore dei comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, una quantità di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, da consegnarsi all'officina di produzione.

I comuni, a favore dei quali è fatta la riserva di energia, dovranno farne richiesta nel termine di non oltre quattro anni dalla data del decreto di concessione, e utilizzare effettivamente tale energia entro tre anni dalla comunicazione della decisione del Ministro dei lavori pubblici indicata nel comma seguente. Decorso l'uno o l'altro termine, il concessionario resta esonerato da ogni obbligo in proposito.

In mancanza di accordo tra i comuni interessati ed il concessionario, il riparto dell'energia fra i comuni ed il prezzo di essa, sulla base del costo, comprese le quote per interessi e per ammortamento, saranno determinati dal Ministro dei lavori pubblici, sul conforme parere del Consiglio superiore delle acque.

Quando l'energia sia trasportata oltre i 15 chilometri dal territorio dei predetti comuni rivieraschi, il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore delle acque, potrà stabilire con proprio decreto, a favore degli enti locali, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire due per ogni cavallo dinamico nominale.

Questo canone avrà decorrenza dal canone governativo stabilita dall'art. 27.

Questo canone sarà ripartito fra i comuni rivieraschi nel modo stabilito dal regolamento e dovrà essere ripartito in guisa da non eccedere per ciascun comune l'ammontare delle spese obbligatorie risultanti dalla media dei

bilanci dell'ultimo quinquennio precedente la concessione.

Quando la energia sia trasportata fuori della provincia, a questa sarà attribuito il suddetto sovracanone nella misura di un quarto, ed i rimanenti tre quarti saranno ripartiti fra i comuni come nel comma precedente.

Nel caso di derivazioni che importino grandi opere, o quando le acque pubbliche sieno restituite in un corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro delle finanze, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, stabilirà a quali comuni e provincie e in quale misura, possa spettare il sovracanone di cui nel presente articolo.

Art. 41.

Tutti gli utenti menzionati all'art. 1 della presente legge decadono dal diritto di derivare e utilizzare l'acqua pubblica:

a) per non uso durante un triennio consecutivo o per cattivo uso in relazione ai fini della utilizzazione dell'acqua pubblica;

b) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione e utilizzazione;

c) per abituale negligenza e inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;

d) per mancato pagamento di tre annualità di canone;

e) per il decorso dei termini, stabiliti nel regolamento o nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa;

f) per contravvenzione al disposto dell'articolo 20.

Il Ministro dei lavori pubblici, sul conforme parere del Consiglio superiore delle acque, può, con proprio decreto, prorogare i termini suddetti qualora riconosca un giustificato ritardo nella esecuzione delle opere.

Previa diffida all'interessato nei casi contemplati nelle lettere *a*, *b*, *c* e *d* del presente articolo, la decadenza è pronunziata con decreto motivato del ministro dei lavori pubblici, che nei casi contemplati nelle lettere *a*, *b* e *c* deve essere preceduto da conforme parere del Consiglio superiore delle acque. Detto decreto è notificato all'utente decaduto, e comunicato al Ministro delle finanze.

Art. 42.

Nelle grandi derivazioni per forza motrice destinate ai servizi pubblici lo Stato può, verificandosi interruzione o sospensione, procedere all'esercizio di ufficio a spese dell'utente.

Lo stesso provvedimento può essere applicato nel caso di importanti derivazioni esercitate abusivamente.

Art. 43.

Compete ai prefetti la facoltà di concedere licenze, sentito l'ufficio del Genio civile, per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde od a cavaliere degli argini, purchè:

1° la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri al minuto secondo;

2° non siano intaccati in nessun modo gli argini e le sponde.

3° non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti.

La licenza è accordata per la durata non maggiore di un anno; può essere rinnovata; e può essere sempre revocata per motivi di pubblico interesse.

Art. 44.

Il Consiglio superiore delle acque è composto:

a) di un presidente e di un vice presidente nominati con decreto reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri;

b) di un consigliere di Stato designato dal Presidente del Consiglio di Stato;

c) di un funzionario di grado almeno equivalente a capodivisione delegato da ciascuno dei Ministri delle finanze, del tesoro, dei trasporti ferroviari e marittimi, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro, dell'interno.

d) di un funzionario della regia avvocatura erariale designato dall'avvocato generale erariale;

e) di quattro tecnici membri effettivi od aggregati del Consiglio superiore dei lavori pubblici o ingegneri capi designati dal Presidente del Consiglio stesso;

f) di un ispettore capo delle ferrovie dello

Stato designato dal Direttore generale delle ferrovie;

g) di quattro tecnici di speciale competenza in materia idraulica od elettrotecnica scelti dal Ministro dei lavori pubblici.

I componenti sono nominati con decreto reale, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Fanno anche parte del Consiglio Superiore il Direttore Capo e il Vice Direttore Capo dell'Ufficio speciale delle acque presso il Ministero dei lavori pubblici, il primo con voto deliberativo, il secondo con voto consultivo. Il Consiglio Superiore può sempre aggregarsi il Presidente della seconda sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, e i direttori generali delle Opere idrauliche, Bonifiche e Servizi speciali, per sentirli con voto consultivo su singoli affari.

Al Consiglio superiore è aggregato un ufficio di segreteria composto di funzionari designati dal ministro dei lavori pubblici.

Al Presidente del Consiglio superiore delle acque è assegnata una indennità annua di lire cinquemila; al Vice Presidente di lire tremila, e a ciascuno dei membri del Comitato di cui all'art. 46, di lire duemila e a ciascuno degli altri membri del Consiglio di lire mille.

Tutti i componenti del Consiglio si intendono compresi nel numero 6 della tabella A annessa alla legge 9 luglio 1908, N. 406.

Art. 45.

Il Consiglio superiore delle acque delibera su tutte le questioni demandategli dalla presente legge o da ogni altra legge dello Stato, e su quelle ad esso sottoposte dal Ministro dei lavori pubblici.

Per le materie di sua competenza la deliberazione del Consiglio sostituisce ogni altro parere di corpo consultivo o di amministrazione attiva.

Inoltre il Consiglio:

a) detta le norme per coordinare le osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua ed i bacini;

b) dà parere per la preparazione e lo studio di piani di massima di utilizzazione dei bacini idrografici dei corsi d'acqua pubblica;

c) stabilisce le norme per i collegamenti

tra gli esistenti impianti di energia elettrica, e per gli opportuni accordi tra i diversi concessionari.

d) pubblica annualmente la statistica delle concessioni accordate delle derivazioni attuate e della energia prodotta nell'anno precedente. Gli utenti sono tenuti a fornire al Consiglio Superiore gli elementi all'uopo necessari, e a permettere le indagini che a questo scopo dovessero eseguirsi nelle officine.

Art. 46.

L'esame preliminare degli affari deferiti al Consiglio superiore delle acque è affidato a un Comitato permanente, che sarà costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Presidente del Consiglio stesso. Il Comitato è composto del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Superiore, e di otto membri di esso, dei quali almeno due funzionari tecnici ed uno scelto fra i tecnici, di cui alla lettera *g* dell'articolo 44.

Il Presidente del Consiglio superiore, per l'esame di speciali questioni, può aggregare al Comitato altri componenti del Consiglio.

Quando si tratti di riconoscimenti, ammissioni ad istruttoria, proroghe di termini, o di concessioni di piccole derivazioni, il Comitato, nei casi di urgenza, prende le necessarie deliberazioni, riferendone al Consiglio nella prossima adunanza.

Art. 47.

In tutti i casi nei quali per le disposizioni della presente legge si debba provvedere su parere conforme del Consiglio superiore delle acque, il ministro competente, qualora non intenda conformarsi a tale parere, potrà farlo con decreto motivato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

CAPO II.

PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE LA COSTRUZIONE DI SERBATOI E LAGHI ARTIFICIALI.

Art. 48.

A chi ottenga, o abbia già ottenuto, ai sensi della presente legge, la concessione di costruire serbatoi o laghi artificiali o altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche, possono es-

sere accordati con lo stesso atto di concessione o con atto successivo:

1° l'esonero parziale o totale del canone per la derivazione, salvo però sempre la quota devoluta agli enti locali;

2° la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili;

3° sovvenzioni governative con facoltà di vincolarle a garanzia delle operazioni finanziarie per la costruzione delle opere.

Art. 49.

Sono esentati dal diritto proporzionale di registro e soggetti al solo diritto fisso di una lira:

1° l'atto di concessione per la costruzione del serbatoio o lago, nonchè l'atto di concessione della sovvenzione governativa di cui agli articoli seguenti;

2° l'atto col quale il concessionario ceda ad altri l'avuta concessione;

3° l'atto col quale il concessionario stipuli un mutuo per eseguire le opere concesse;

4° gli atti relativi all'acquisto ed all'espropriazione di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione del serbatoio o lago.

Art. 50.

La sovvenzione governativa può accordarsi per non più di cinquant'anni e non oltre la durata della concessione della derivazione. Può ammontare fino a lire 8,000 all'anno per milione di mc. d'acqua invasata; ma non mai superare il disavanzo determinato in base al piano finanziario, presentato e debitamente accertato nei modi e forme da stabilirsi col regolamento.

Art. 51.

La sovvenzione potrà elevarsi di disopra di lire 8,000 nel caso in cui la costruzione del serbatoio o lago renda in tutto o in parte inutile la esecuzione di opere idraulico forestali, di bonifica o di qualunque categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato, oppure giovi alla irrigazione o alla creazione di impianti idroelettrici per il prosciugamento e la bonificazione agraria di vasti territori; ma in nessun caso potrà superare il disavanzo determinato in base al piano finanziario presentato e debitamente accertato nel modo di cui al regolamento.

Art. 52.

Ove sia accordata la sovvenzione di cui agli articoli precedenti, potrà essere stabilita nell'atto di concessione, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, la partecipazione dello Stato agli utili dell'azienda, da percepire con le modalità che saranno fissate nel regolamento, e nella misura del quarto della quota di profitto netto eccedente il sette per cento del capitale impiegato e della metà della quota eccedente il dieci per cento del capitale stesso, sino a che lo Stato non si sia reintegrato di metà della sovvenzione complessiva.

Se sia concessionaria una Società per azioni la suddetta quota di partecipazione verrà calcolata sulle somme che saranno distribuite agli azionisti e su quelle che saranno passate in riserva.

Art. 53.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello del tesoro, può autorizzare i concessionari, ai quali sia stata accordata la sovvenzione di cui agli articoli precedenti, a fare operazioni garantite con la sovvenzione governativa fino agli otto decimi di questa.

Tale autorizzazione non importa alcuna responsabilità dello Stato.

Le obbligazioni emesse da Società anonime, col vincolo delle sovvenzioni governative, esclusivamente per la costruzione delle opere contemplate nella presente legge sono soggette alla tassa di negoziazione di cui all'art. 73 della legge 4 luglio 1897, n. 414, testo unico, nella misura di una lira e centesimi venti per ogni mille lire (decimi compresi).

Art. 54.

Per i serbatoi di uso agricolo potrà essere fatta l'emissione di obbligazioni o di cartelle fondiari garantite sulle contribuzioni delle proprietà fondiari sia consorziate sia obbligate a contribuire in base agli articoli seguenti, sia aderenti, a mezzo di Istituti di credito da designarsi dal regolamento, chiunque sia il concessionario.

Art. 55.

Quando il serbatoio o lago sia costruito per conto dell'Amministrazione delle ferrovie di

Stato o di un'altra Amministrazione di Stato, verranno fra essa e il Ministero dei lavori pubblici presi gli opportuni accordi perchè sui fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere idraulico-forestali, di bonifica o di altra categoria rese inutili con la costruzione del serbatoio o lago venga corrisposto all'Amministrazione, per cui conto il serbatoio o lago si costruisce, un contributo che non potrà mai superare l'importo delle somme corrispondenti alle opere di cui è risparmiata l'esecuzione.

Il contributo ed il passaggio dei fondi da un bilancio all'altro viene stabilito con Regio decreto sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli del tesoro e dell'agricoltura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Art. 56.

Per imporre contributi da riscuotersi coi privilegi fiscali nei fondi soggetti ad irrigazione si dovrà, nella domanda, indicare i terreni che si prestano per natura e convenienza economica ad essere irrigati con notevole utilità generale; la quantità d'acqua occorrente ad ogni terreno per una adatta coltura irrigua; il prezzo di vendita dell'acqua, in base al quale sarà commisurato il tributo obbligatorio. Tali indicazioni saranno, in base ai risultati dell'istruttoria, stabilite col decreto di concessione, di concerto anche col Ministro di agricoltura.

Art. 57.

Quando per la costruzione del serbatoio o lago o di qualsiasi opera di raccolta è aumentata la portata minima del corso d'acqua o accresciuta la superficie dei terreni privati a valle, coloro che in qualunque modo ne traggono beneficio sono tenuti a corrispondere a favore del concessionario delle opere suindicate un contributo annuo di miglioria da stabilirsi in via definitiva dal Ministro dei lavori pubblici, su parere del Consiglio superiore delle acque, salva sempre ai proprietari la facoltà di abbandonare al concessionario gli accrescimenti di terreno.

Art. 58.

Anche indipendentemente dalla domanda di cui all'art. 48, il Governo, nell'esame delle do-

mande e dei progetti di derivazione, può prescrivere che vengano in questi ultimi introdotte quelle modifiche e quelle maggiori opere che siano del caso per migliorare il regime del corso d'acqua e risparmiare in tutto o in parte la esecuzione di opere pubbliche.

In corrispettivo dell'onere che derivi da tale prescrizione al concessionario può il Governo concedere agevolazioni nella misura e coi criteri di cui ai precedenti articoli.

Art. 59.

Entro due anni dalla pubblicazione della presente legge il Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministero di agricoltura, studierà quali bacini imbriferi possano sistemarsi mediante serbatoi e laghi con equa e specifica ripartizione fra le regioni in cui si rende necessario che lo Stato ne promuova direttamente la costruzione. Gli elenchi di tali bacini saranno approvati con decreto Reale, in base a progetti di larga massima, sentito il Consiglio superiore delle acque.

Art. 60.

In base all'elenco disposto nell'articolo precedente, nei modi da stabilirsi col regolamento, sarà aperta la gara con invito all'industria privata di presentare progetti più dettagliati, e richiedere agevolazioni e sovvenzioni concesse nella presente legge, la sovvenzione nei casi contemplati nell'art. 50 potrà elevarsi fino a lire dodicimila, ferme restando le maggiori agevolazioni per i casi di cui all'art. 51.

Sentito il Consiglio superiore delle acque, sarà con decreto Reale prescelto l'offerente che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, presenti le migliori condizioni, tenendo conto non solo dell'ammontare della sovvenzione, ma della migliore e più vasta utilizzazione idraulica o di altri prevalenti interessi pubblici.

La gara, ove lo si creda necessario, potrà essere aperta in base a progetti dettagliati studiati dall'Amministrazione.

Può l'Amministrazione stessa, sentito il Consiglio superiore delle acque, far propri i progetti studiati da privati, ad un prezzo che rappresenti la giusta spesa occorsa per il progetto e la remunerazione che spetta all'autore dello studio.

Art. 61.

Qualora non si abbiano offerte idonee si potrà provvedere direttamente dal Ministero dei lavori pubblici alla costruzione del serbatoio o lago, aprendo poi la gara per la concessione del solo esercizio. Si potranno stipulare convenzioni speciali per la costruzione ed esercizio degli impianti idroelettrici distintamente da quelli per l'irrigazione o l'uso potabile.

Art. 62.

Nella parte straordinaria della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà iscritta la spesa in distinti capitoli per le sovvenzioni di cui agli articoli 50 e seguenti e dagli articoli 60 e seguenti della presente legge, e per le eventuali costruzioni di cui all'art. 61. Le somme annue da stanziare saranno determinate con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 63.

Con le norme stabilite negli articoli 9 e 15 del testo unico di leggi per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, approvato con decreto Reale 21 marzo 1912, n. 442, potrà essere affidata ai concessionari della costruzione dei laghi e serbatoi la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani che interessino le dette opere di ritenuta.

Art. 64.

Per i bacini di irrigazione da costruire in Sardegna, gli enti che, a norma dell'art. 47 del testo unico approvato con R. Decreto 10 novembre 1907, n. 844, intendono chiederne la concessione, potranno optare per le disposizioni della presente legge, applicandosi in tal caso le agevolazioni e prescrizioni da questo stabilite, e restando la relativa spesa a carico del bilancio dei lavori pubblici.

CAPO III.

GIURISDIZIONE E NORME DI PROCEDURA DEL CONTENZIOSO SULLE ACQUE PUBBLICHE.

Art. 65.

Una sezione di Corte di appello, designata annualmente dal Primo Presidente della rispet-

tiva Corte, nelle sedi sottoindicate funzionerà da tribunale delle acque pubbliche:

1° Torino: per le circoscrizioni delle Corti di appello di Torino, Casale e Genova;

2° Milano: per le circoscrizioni di Milano, Brescia e Parma;

3° Venezia: per la circoscrizione di Venezia;

4° Firenze: per le circoscrizioni di Bologna, Lucca e Firenze;

5° Roma: per le circoscrizioni di Roma, Aquila e Ancona;

6° Napoli: per le circoscrizioni di Napoli, Trani e Catanzaro;

7° Palermo: per le circoscrizioni di Palermo, Catania e Messina;

8° Cagliari: per la circoscrizione di Cagliari.

A ciascuna delle sezioni di Corte di appello indicate saranno aggregati tre funzionari del genio civile designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e nominati con decreto Reale, su proposta del ministro guardasigilli. Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

I tribunali delle acque pubbliche decidono con intervento di tre votanti, uno dei quali deve essere funzionario del genio civile.

Art. 66.

È istituito in Roma il Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Esso è composto di:

a) un Presidente nominato con decreto reale su proposta del Guardasigilli, sentito il Consiglio dei ministri, e scelto fra i magistrati aventi grado pari a quello di presidente di sezione di Corte di cassazione;

b) tre consiglieri di Stato;

c) quattro magistrati scelti fra i consiglieri di Cassazione;

d) quattro tecnici membri effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici non aventi funzioni di amministrazione attiva.

In assenza del Presidente, presiede il più anziano di grado fra i membri indicati nelle lettere b e c.

I giudici del Tribunale superiore sono nominati con decreto reale su proposta del ministro guardasigilli e designati: i consiglieri di

Stato dal presidente del Consiglio stesso; i consiglieri di Cassazione dal Primo Presidente della Corte di cassazione di Roma; i membri tecnici dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Tutti i componenti del Tribunale superiore durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Al Presidente del Tribunale superiore delle acque è assegnata un' indennità annua di lire cinquemila, e a ciascun giudice di lire tremila.

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha un proprio ufficio di cancelleria. Il cancelliere è nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia fra i funzionari di grado non inferiore a Cancelliere di Tribunale. Su richiesta del Tribunale Superiore, il primo presidente della Corte di cassazione di Roma, per necessità di servizio, può applicare temporaneamente a detto ufficio cancellieri o aggiunti addetti ad altre autorità giudiziarie di Roma.

Art. 67.

Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche:

a) le controversie intorno alla demanialità delle acque;

b) le controversie circa i limiti dei corsi e bacini, loro alveo e sponde;

c) le controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica;

d) le controversie indicate nell' art. 8, terzo capoverso del decreto-legge luogotenenziale 22 settembre 1917, n. 1597, restando abrogati i capoversi successivi di tale articolo. Rimane ferma l' applicazione degli articoli 31 a 38 e 66 a 68 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

e) le controversie per risarcimento di danni dipendenti da qualunque opera eseguita o da qualunque provvedimento emesso dall' autorità amministrativa a termini dell' art. 2 della legge (testo unico) 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l' art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774.

Art. 68.

Le azioni possessorie e quelle di denuncia di nuova opera e di danno temuto nelle materie di cui all' art. 67 non sono proponibili

avverso un provvedimento dell'autorità amministrativa.

In ogni altro caso esse sono proposte dinanzi al pretore competente per territorio. Ove sia luogo ad appello, esso è proposto al rispettivo Tribunale delle acque pubbliche.

Art. 69.

Al Tribunale superiore delle acque appartiene la cognizione in grado di appello di tutte le cause decise in primo grado dai tribunali delle acque pubbliche.

Il Tribunale decide con intervento di cinque votanti, dei quali tre magistrati, un consigliere di Stato ed un tecnico.

Art. 70.

Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche:

a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche;

b) i ricorsi anche per il merito sopra contestazioni circa provvedimenti pel regime delle acque pubbliche, ai termini dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, approvato con Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774; e contro provvedimenti ordinati dai prefetti a norma di quanto è prescritto nell'art. 378 della legge stessa in quanto riguardano acque pubbliche.

Il termine per ricorrere nei casi indicati nel presente articolo è di giorni sessanta dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti.

Nelle materie indicate nel presente articolo il Tribunale superiore decide con sette votanti, cioè con tre magistrati, con tre consiglieri di Stato ed un tecnico.

Art. 71.

Sono abrogati la legge 10 agosto 1884, n. 2644 (serie 3ª), i nn. 6 e 18 dell'art. 23 della legge sul Consiglio di Stato, testo unico 17 agosto 1907, n. 638, per quanto riguarda i corsi in materia di acque pubbliche, ed ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Art. 72.

Ogni istanza ai tribunali delle acque pubbliche si propone con ricorso notificato con le norme stabilite negli articoli 135 a 144, primo comma, del Codice di procedura civile.

Può essere anche autorizzata la notificazione per proclami pubblici con decreto del Presidente nei casi e con le norme indicate nell'articolo 146 dello stesso Codice.

Nel ricorso deve essere contenuta la citazione a comparire dinanzi al giudice del Tribunale delle acque, delegato a norma dell'articolo 76.

Art. 73.

Le notificazioni si fanno per mezzo di ufficiali giudiziari o di uscieri degli uffici di conciliazione.

Esse possono essere fatte anche a mezzo della posta con lettera raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno.

L'ufficiale giudiziario o usciere deve attestare sulla copia che spedisce la conformità della stessa all'originale, ed allegare a questo la ricevuta di ritorno.

In caso di rifiuto della lettera da parte del destinatario, ne è fatta dichiarazione nella ricevuta di ritorno e la notificazione si ha come compiuta.

La notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui la persona interessata, o chi la rappresenta legalmente, sottoscrive la ricevuta di ritorno o diede ricevuta dell'atto o provvedimento che la riguarda. Nel caso di rifiuto previsto nel comma precedente la notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui è fatta la dichiarazione del rifiuto sulla ricevuta di ritorno.

Art. 74.

Il termine per comparire non può essere minore di venti giorni, se la parte, cui è notificato il ricorso, risiede in Italia; di trenta, se risiede all'estero, in Europa; di novanta, negli altri casi.

Se il termine assegnato ecceda quello a comparire, la parte citata può con controricorso fissare un termine più breve, ma non inferiore a quelli minimi indicati nel precedente comma.

Art. 75.

Almeno cinque giorni prima che scada il termine segnato nel ricorso, o nel controricorso, nel caso del capoverso dell'articolo precedente, il ricorrente deve depositare il ricorso coi documenti.

Il controricorrente ha lo stesso obbligo, qualora abbia usato della facoltà consentita nel capoverso dell'articolo precedente.

Art. 76.

Il Presidente delega per l'istruttoria della causa uno dei giudici, esclusi i membri tecnici.

Occorrendo surrogare il giudice, il Presidente provvede, mediante decreto, su ricorso o di ufficio.

Le parti possono comparire dinanzi al giudice delegato dal Presidente o personalmente o a mezzo di procuratore o di avvocato, iscritto nel rispettivo albo di un tribunale o di una Corte di appello del Regno.

Il giudice, nel caso che lo creda necessario, può disporre che la parte comparsa personalmente si faccia assistere da un procuratore.

Il mandato può essere scritto a piedi del ricorso.

Art. 77.

Il ricorrente deve, all'udienza stabilita, dichiarare se abbia domicilio o residenza nel comune ove ha sede il tribunale, ed in caso negativo eleggervi il domicilio con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui fa l'elezione, se non vi abbia già provveduto col ricorso.

Il convenuto deve alla stessa udienza dare la sua risposta oralmente o per iscritto, e fare la dichiarazione o elezione nel modo prescritto per l'attore, se non vi abbia provveduto col controricorso.

Il giudice può consentire al convenuto di dare la risposta o produrre i documenti in una udienza successiva, alla quale differirà la causa.

Le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto nelle udienze successive alle quali sia eventualmente rinviata la causa.

Art. 78.

Quando una medesima causa o più cause tra loro connesse siano promosse davanti due o più tribunali delle acque, o quando due o più tribunali delle acque si sieno dichiarati competenti od incompetenti a conoscere di una controversia, si fa luogo al regolamento della competenza sopra domanda di una delle parti, proposta e notificata a norma dell'articolo 72 e seguenti.

La domanda è proposta al Presidente del Tribunale superiore delle acque che provvede su di essa, entro 30 giorni dal deposito stabilito nell'art. 75, con ordinanza non soggetta a reclamo al collegio nè a denuncia per cassazione, nè a revocazione.

Nel caso di una medesima causa o di più cause tra loro connesse promosse davanti due o più tribunali delle acque, la domanda di regolamento della competenza non è più proponibile se uno dei tribunali abbia già pronunciata la sentenza definitiva.

Art. 79.

Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori il giudice provvede con ordinanza nell'udienza o nel giorno successivo.

Le ordinanze non emesse sull'accordo delle parti possono impugnarsi nel termine di tre giorni da quello in cui furono pronunciate, se l'ordinanza fu emessa all'udienza in presenza delle parti o dei loro procuratori, e in ogni altro caso dal giorno della comunicazione del dispositivo, a norma dell'art. 97; ma il giudice può dichiararle esecutive non ostante gravame.

Se l'ordinanza è impugnata all'udienza, e alla presenza di tutte le parti o dei loro procuratori, se ne fa menzione nel verbale, e il giudice rinvia la causa a udienza fissa dinanzi al collegio per la risoluzione dell'incidente. In ogni altro caso l'impugnativa della ordinanza si fa con citazione a udienza fissa dinanzi al collegio notificata alle parti nel domicilio eletto o dichiarato a norma dell'art. 77. Il termine per comparire non può essere minore di tre giorni.

Il giudice provvede per l'esecuzione degli atti di istruzione con la maggiore celerità di procedura, e può ordinarli anche di ufficio.

Art. 80.

Gli interrogatori possono proporsi oralmente o per iscritto.

Quando non sia contrastata l'ammissione degli interrogatori, il giudice può ordinare all'interrogato, se sia presente, di rispondervi immediatamente.

Se sia contrastata l'ammissione degli interrogatori, e questi siano stati proposti oralmente, il giudice determina nella ordinanza in modo preciso i fatti sui quali si deve rispondere.

Art. 81.

Il giuramento decisorio può essere deferito dalla parte personalmente o per mezzo del procuratore che la rappresenta. Il mandato deve essere speciale per quest'oggetto, salvo che la parte sottoscriva l'atto col quale è deferito.

La formula del giuramento può essere proposta oralmente o per iscritto; la formula proposta oralmente è ridotta in iscritto nel processo verbale di causa.

Se la parte, cui è deferito il giuramento, non sia presente, o chiedi un termine per fare osservazioni sull'ammissione o sulla formula del giuramento, il giudice stabilisce all'uopo la udienza.

Il giudice potrà, ove occorra, modificare la formula proposta dalla parte.

Art. 82.

La prova testimoniale può essere dedotta oralmente o per iscritto. Quando sia dedotta oralmente il giudice, nell'ordinanza che ammette la prova, determina i fatti da provarsi.

Chi deduce la prova deve indicare i nomi dei testimoni, che possono deporre sui fatti dedotti a prova, mediante atto anteriore al provvedimento che ammette la prova.

La stessa disposizione si applica a chi intende valersi della prova contraria. Egli però può chiedere un termine per indicare il nome dei testimoni, e, se voglia provare fatti nuovi, deve entro lo stesso termine articularli.

Il termine per fare gli esami è di giorni sessanta, salvo che per ragioni speciali sia stabilito un termine maggiore.

Il termine può essere prorogato una sola volta, e soltanto per accordo delle parti che devono

all'uopo sottoscrivere esse il verbale di proroga, oppure con ordinanza del giudice per motivi pei quali esso riconosca la necessità della proroga. Nessuna proroga potrà mai essere maggiore del primo termine che viene con essa prorogato.

Il termine decorre dalla comunicazione fatta a norma dell'art. 97, del dispositivo del provvedimento che ammette la prova.

I testimoni sono citati per biglietto.

Art. 83.

Occorrendo accertamenti tecnici, il giudice vi procederà insieme con uno dei funzionari del Genio civile aggregati al Tribunale, o se si tratti del Tribunale superiore insieme con uno dei componenti del Tribunale stesso indicati nella lettera d) dell'articolo 56.

In casi eccezionali, il giudice può anche nominare un tecnico per i rilievi necessari, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto.

Art. 84.

Quando si debba procedere alla verifica di scritture, il giudice ne ordina il deposito in cancelleria.

Art. 85.

Quando sia impugnato come falso un documento, si procede avanti al Tribunale delle acque a norma degli articoli 296 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 86.

Il giudice pei mezzi istruttori, per le misure di conservazione e per altri simili provvedimenti da compiersi fuori della sede del Tribunale, può delegare il pretore od un componente del Tribunale civile del luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito.

Art. 87.

Quando si debba dare cauzione, questa è presentata al giudice e l'atto è ricevuto dal cancelliere, salvo il disposto dell'art. 331 Codice procedura civile.

Art. 88.

Il giudice può in qualunque momento del processo ordinare la comparizione personale delle parti, le quali sono interrogate separatamente o in confronto fra loro, secondo le circostanze.

Delle domande e delle risposte si fa processo verbale.

Qualora dall'esame delle parti si manifesti la possibilità di transigere o conciliare la lite, il giudice interpone all'uopo i suoi uffici.

Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale, che è esecutivo contro le parti intervenute.

Art. 89.

Chi abbia interesse nella causa può intervenire, fino a che non si sia emesso dal giudice delegato il provvedimento per la remissione delle parti al tribunale a norma dell'art. 95.

All'Amministrazione dello Stato è sempre riconosciuto l'interesse a intervenire nelle cause, anche fra privati, che comunque si riferiscano ad acque pubbliche. Il suo intervento deve eseguirsi nel termine stabilito dal comma precedente.

La parte che vuole chiamare in causa un terzo, a cui creda comune la controversia, deve dichiararlo all'altra parte prima del provvedimento predetto. Il giudice stabilisce un termine per la citazione del terzo.

Art. 90.

Quando nella prima risposta il convenuto domandi di chiamare in causa un garante, il giudice accorda un termine per citarlo.

Se la domanda non sia fatta nella prima risposta, e la citazione del garante non sia eseguita nel termine stabilito, l'istanza in garanzia è separata dalla causa principale.

Art. 91.

Qualora sorgano controversie sull'intervento in causa o sulla chiamata in garanzia, o su altre questioni incidentali, il giudice provvede con ordinanza, soggetta ad impugnativa dinanzi al Tribunale a norma dell'art. 79.

Art. 92.

Se il ricorrente non deposita il ricorso e i documenti a norma dell'art. 75, il ricorso si ha come non proposto.

Il convenuto può tuttavia nei tre giorni successivi depositare la copia del ricorso a lui notificata, e gli eventuali documenti, e chiedere che sia delegato il giudice.

Se proponga domande riconvenzionali, deve notificarle al ricorrente nelle forme stabilite nell'articolo 72.

Se all'udienza fissata nel ricorso il convenuto, il quale non sia stato citato in persona propria, non compaia, il giudice dispone che sia rinnovata la notificazione del ricorso per l'udienza che fissa, ed alla quale rinvia la causa.

Nella nuova notificazione deve essere avvertito il convenuto che, non comparendo, la causa sarà proseguita in sua contumacia.

Art. 93.

Il contumace può, sino alla sentenza definitiva, comparire e proporre le sue ragioni, ma avranno effetto le altre sentenze già pronunziate nel giudizio.

Il contumace che comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale, o far seguire la prova contraria, non può valersi di questo mezzo di prova.

In qualunque tempo comparisca il contumace, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui all'art. 283 del Codice di procedura civile, sempre che nel primo atto neghi specificatamente la scrittura o dichiari di non riconoscere quella attribuita ad un terzo.

Art. 94.

Il ricorrente nel corso del giudizio contumaciale non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto di citazione.

Parimenti il convenuto, se abbia proposto domande riconvenzionali, non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto da lui fatto notificare all'attore.

Art. 95.

Compiuta l'istruttoria, sono presentate al giudice le conclusioni definitive, e questi rimette le parti ad udienza fissa del Tribunale con provvedimento inserito nel processo verbale, e non soggetto a notificazione.

Le parti possono presentare memorie scritte ad illustrazioni delle conclusioni, ma non sono ammesse dopo tale provvedimento a produrre

nuovi documenti e a variare le conclusioni già prese, eccetto che verificandosi un intervento ai sensi dell'art. 89, il giudice con sua ordinanza riconosca la conseguente necessità o convenienza di fissare un termine perentorio per la presentazione di conclusioni, aggiunte e documenti.

Art. 96.

All'udienza fissata, il giudice delegato fa la relazione della causa.

Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un procuratore o da un avvocato, questi può essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.

Art. 97.

Per la pronunziazione e la forma delle sentenze si osservano le norme stabilite negli articoli 356 a 360 del Codice di procedura civile.

La pubblicazione delle sentenze avviene mediante deposito in cancelleria, a cura del Presidente o di chi ne fa le veci, dell'originale sottoscritto dai votanti.

Il cancelliere annota in apposito registro il deposito ed entro tre giorni da tale deposito comunica alle parti il dispositivo delle ordinanze e delle sentenze definitive o incidentali, mediante consegna di copia integrale di esso nella forma stabilita per la notificazione degli atti di citazione.

La notificazione è fatta al domicilio o residenza dichiarati od eletti a norma dell'art. 77; al contumace va fatta mediante inserzione sul foglio degli annunci legali della Provincia.

Al cancelliere che trasgredisca all'esatto adempimento di tale comunicazione sarà applicabile una ammenda da lire 500 a 1000.

Art. 98.

Le spese del giudizio e gli onorari sono liquidati nella sentenza sulla nota che le parti, o i loro procuratori, devono unire agli atti.

In caso di omissione della nota, la liquidazione è fatta dal giudice delegato, con provvedimento non suscettibile di reclamo.

Le spese della liquidazione e della notificazione del provvedimento sono a carico della parte o del procuratore negligente.

I diritti di procuratore saranno determinati in base alla legge vigente.

L'onorario d'avvocato sarà fissato di volta in volta dal tribunale o dal giudice delegato, tenendo presente l'importanza della causa.

Art. 99.

Qualunque istanza è perenta se per il corso di sei mesi non siasi fatto alcun atto di procedura.

Art. 100.

Non sono ammesse altre nullità di forma degli atti del procedimento, fuorchè quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo o sul tempo della comparizione, ovvero che concernono l'essenza dell'atto.

Le nullità degli atti di citazione sono sanate con la comparizione del citato, senza pregiudizii dei diritti quesiti anteriormente alla comparizione, salvo il disposto del capoverso dell'articolo 145 del Codice di procedura civile.

Art. 101.

Gli atti ed i provvedimenti relativi ai giudizi di competenza dei tribunali delle acque pubbliche e del Tribunale superiore sono soggetti alle tasse di bollo e di registro stabilite per gli atti ed i provvedimenti relativi ai giudizi delle Corti di appello.

Per l'apposizione delle marche da bollo sugli originali delle difese scritte e delle comparse da scambiarsi fra le parti si osservano le norme vigenti per i giudizi davanti ai tribunali ed alle Corti di appello. Le marche dovranno avere lo stesso valore della carta bollata, su cui sono scritti gli originali.

Art. 102.

L'appello avverso le sentenze definitive dei tribunali delle acque pubbliche è proposto nel termine di giorni trenta dalla notificazione del dispositivo, ai sensi dell'art. 97, mediante ricorso notificato nei modi indicati nei precedenti articoli 72 a 74.

Il termine a comparire è quello stesso indicato nell'art. 75.

Le sentenze emesse dai tribunali di primo grado per disporre atti di istruzione, o per risolvere contestazioni incidentali, e tutte le sentenze interlocutorie possono essere appellate soltanto con la sentenza definitiva.

Art. 103.

Per i giudizi di appello innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche si osservano le forme indicate nei precedenti articoli.

Art. 104.

I ricorsi al Tribunale superiore delle acque pubbliche indicati nell'art. 70 devono essere notificati nei termini di cui all'ultimo capoverso dello stesso articolo tanto all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o provvedimento direttamente si riferisce.

Art. 105.

Almeno cinque giorni prima che scada il termine per la comparizione, assegnato nel ricorso al Tribunale superiore, il ricorrente deve depositare il ricorso col provvedimento definitivo impugnato, sotto pena di decadenza.

La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non importa decadenza, se dipenda dall'impossibilità di produrlo a causa del rifiuto dell'Amministrazione alla domanda di rilascio della copia di esso. Il rifiuto dell'Amministrazione si fa constare con verbale di ufficiale giudiziario o di notaio, da depositarsi insieme col ricorso.

Art. 106.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

L'esecuzione tuttavia dell'atto o del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata del giudice delegato, ad istanza del ricorrente.

Le domande di sospensione sono proposte nel ricorso, o mediante istanza diretta al giudice delegato. In questo secondo caso la istanza deve essere notificata agli interessati ed all'Amministrazione, i quali, nel termine di giorni cinque da tale notifica, possono presentare istanze o memorie al giudice delegato. Prima che sia spirato tale termine non potrà pronunciarsi sulla domanda di sospensione.

Art. 107.

Se il giudice delegato del Tribunale superiore riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o nel provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, può richiedere all'Amministrazione interessata nuovi schiarimenti e documenti: ovvero ordinare alla stessa di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

Per i necessari rilievi tecnici, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto, possono essere incaricati uno o più funzionari tecnici dello Stato.

Art. 108.

Se il Tribunale superiore riconosce infondato il ricorso lo rigetta.

Se lo accoglie per motivi d'incompetenza, annulla l'atto o il provvedimento impugnato e rimette l'affare all'autorità amministrativa competente.

Se l'accoglie per altri motivi, annulla l'atto o il provvedimento, salvo ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa, e nei casi di cui alla lettera *b*, dell'art. 70, decide anche nel merito.

Art. 109.

Le sentenze pronunziate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche tanto in contraddittorio che in contumacia possono essere revocate dallo stesso tribunale sull'istanza della parte nei casi indicati nell'art. 494 del codice di procedura civile.

Possono eziandio essere revocate sulla domanda della parte, le sentenze dei tribunali delle acque pubbliche, scaduti i termini per l'appello, e nei casi indicati nei tre primi numeri dell'art. 494 del suddetto codice.

Il termine per proporre la revocazione è di giorni trenta con la decorrenza fissata dal capoverso dell'art. 497 dello stesso codice nei casi in tale capoverso considerati, e negli altri casi dalla notificazione del dispositivo della sentenza.

La revocazione è proposta con ricorso a termini dell'art. 72.

Art. 110.

Contro le decisioni pronunciate in grado di appello dal Tribunale superiore delle acque pubbliche è ammesso il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione: a) per incompetenza od eccesso di potere ai termini dell'art. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 361, b) per violazione o falsa applicazione di legge a sensi del n. 3 dell'articolo 517 Codice procedura civile, o se si verifichi la contrarietà prevista nel n. 8 dell'articolo 517 medesimo.

Nei casi di annullamento a sensi della lettera b) la causa è rinviata allo stesso Tribunale superiore delle acque pubbliche, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha pronunziato.

Art. 111.

Contro le decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche nelle materie contemplate nell'articolo 70 è ammesso il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione soltanto per incompetenza o eccesso di potere a termini dell'art. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 8761.

Art. 112.

Per il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione a termini dei due articoli precedenti si osservano le norme del capo V, titolo V, libro I del Codice di procedura civile.

Le sentenze emesse dal Tribunale superiore per disporre atti d'istruzione, o per risolvere contestazioni incidentali e tutte le sentenze interlocutorie possono essere impugnate soltanto con la sentenza definitiva.

I termini indicati nell'art. 518 del predetto Codice sono ridotti alla metà e decorrono dalla comunicazione del dispositivo della sentenza, fatta a norma dell'art. 97.

Art. 113.

Tanto il ricorso per cassazione ai sensi degli articoli 110 e 111 quanto l'istanza per revocazione di cui all'art. 109 devono essere prece-duti, a pena di irrecevitibilità, dal deposito della somma di lire cinquecento, che sarà incamerata, ove il ricorso o l'istanza siano rigettati.

Sono applicabili al deposito di cui al presente articolo le disposizioni degli articoli 500 e 501 cod. proc. civ.

Art. 114.

Per la rettificazione delle sentenze pronunziate dai tribunali delle acque pubbliche e dal Tribunale superiore si osserva il disposto dell'art. 473, Codice di procedura civile.

La rettificazione può essere domandata anche nei casi previsti nei numeri 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 517, Codice di procedura civile; oppure se sia stato violato l'art. 357 Codice di procedura civile o si sia ommesso uno dei requisiti indicati nei numeri 7, 8 e 9 dell'art. 360 del Codice medesimo.

Le correzioni, in caso di dissenso, sono proposte con ricorso, a norma dell'art. 72.

Art. 115.

Sulla istanza delle parti può sempre essere ordinata la esecuzione provvisoria delle sentenze dei tribunali di prima istanza.

Le sentenze emesse dal Tribunale superiore in grado di appello sono esecutive a norma dell'art. 554 del Codice di procedura civile; il ricorso per Cassazione non ne sospende l'esecuzione.

Per l'esecuzione si osservano le norme stabilite dal libro II del Codice di procedura civile.

Art. 116.

L'esecuzione delle decisioni emesse dal Tribunale superiore sui ricorsi di cui all'art. 70, si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese.

L'estratto della decisione in forma esecutiva per la parte riguardante la condanna alle spese non può essere rilasciato se non a chi abbia diritto a tale pagamento, facendosene menzione in fine dell'originale e dell'estratto.

Questo deve essere intitolato in nome del Re e terminare con la formula stabilita dall'articolo 556 del Codice di procedura civile.

Art. 117.

Per le azioni possessorie di cui all'art. 68 si applicheranno nel giudizio avanti il pretore i termini e le norme stabiliti dal Codice di procedura civile.

Art. 118.

Per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del presente capo si osserveranno le norme del Codice di procedura civile, dell'ordinamento e del regolamento giudiziario, approvati con Regi decreti 6 dicembre 1865, n. 2626, e 14 dicembre 1865, n. 2641, e delle successive leggi modificatrici ed integratrici, in quanto siano applicabili, nonchè, pei ricorsi previsti nell'art. 70, le norme del titolo terzo, capo secondo, del testo unico 17 agosto 1907, n. 638, delle leggi sul Consiglio di Stato.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 119.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con ammenda da lire 100 a lire 1000.

Art. 120.

Sono applicabili alle materie contenute nella presente legge le disposizioni degli articoli 376, 377, 378 e 379 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche n. 2248, allegato *F*.

Art. 121.

Per tutte le contravvenzioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento l'azione penale si prescrive col decorso di due anni.

Art. 122.

Agli effetti della presente legge le piccole derivazioni ad uso agricolo anche se godute da diversi utenti costituiscono, rispetto all'acqua pubblica da cui derivano, una utenza unica complessiva, e sono rappresentate secondo le norme regolanti il Consorzio o la comunione degli utenti.

Art. 123.

La durata delle concessioni temporanee accordate o rinnovate in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, ove gli interessati lo richie-

dano almeno due anni prima della scadenza, ed ove non ostino motivi di decadenza o di pubblico interesse, sarà, con provvedimento da emettersi entro un anno dalla domanda su parere conforme del Consiglio superiore delle acque, prorogata fino al 31 gennaio 1977, ove si tratti di grandi derivazioni per forza motrice, e fino al 31 gennaio 1987, ove si tratti di grandi derivazioni per ogni altro uso.

Alle concessioni prorogate saranno applicabili tutte le disposizioni della presente legge.

Art. 124.

Le utenze riconosciute o da riconoscere ai sensi delle lettere *a* e *b* dell'art. 1 della presente legge avranno la durata massima stabilita nell'art. 21, per le varie specie di concessione, con la decorrenza dal 1° febbraio 1917.

Ad esse saranno applicabili le disposizioni degli articoli 22, 23 e 24.

Agli utenti contemplati nella lettera *a* dell'articolo 1 o a quelli che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'uso trentennale in base agli articoli 1 e 24 della legge 10 agosto 1884, n. 2664, qualora il titolo o il decreto di riconoscimento non abbia un termine di durata, sarà rinnovata l'utenza a termini degli articoli 23 e 24 anche se si tratti di derivazione per forza motrice.

Art. 125.

Il Governo del Re provvederà a dettare le norme per coordinare la presente legge con le disposizioni seguenti:

a) legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sulle opere pubbliche, testo unico approvato con Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, e testo unico approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959, e legge 8 aprile 1915, n. 508, sulla navigazione interna e sulla fluitazione;

b) testo unico approvato con Regio decreto 28 febbraio 1886, n. 3732, (testo unico) sui consorzi di irrigazione, e legge 2 febbraio 1888, n. 5192, sui consorzi di derivazione ed uso delle acque a scopo industriale;

c) legge 31 marzo 1904, n. 140, concernente provvedimenti a favore della Basilicata; legge 25 giugno 1906, n. 255, contenente provvedi-

menti a favore delle Calabrie; legge 2 giugno 1910, n. 277, riguardante provvedimenti per il demanio forestale di Stato e la silvicoltura.

d) legge 5 maggio 1907, n. 257, sul Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova;

e) testo unico approvato con Regio decreto 21 marzo 1912, n. 442, sulla sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani;

f) norme speciali sui canali demaniali.

Art. 126.

Il Governo del Re detterà le altre disposizioni transitorie per l'applicazione della presente legge.

Art. 127.

Con regolamento da approvarsi, e da modificarsi, ove occorra, con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.